

- 2-DI TENERSI LONTANO DA ACCLIVI , FONDIVALLE E SOTTOCRESTA ,
LUOGHI PIU' SOGGETTI A FENOMENI VALANGHIVI;
3-DI PRATICARE LO SPORT SCIISTICO UNICAMENTE NELLE PISTE
ALL'UOPO PREDISPOSTE O IN ZONE PIANEGGIANTI.**

RACCOMANDA

ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO NELLA STAZIONE SCIISTICA, ALLA POLIZIA MUNICIPALE E A TUTTI GLI ALTRI AGENTI DI P.S. DI VIGILARE SULLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

LA PRESENTE ORDINANZA RESTA IN VIGORE FINO A REVOCA PER CESSATE ESIGENZE.

SANZIONI

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 25,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 50,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

RICORSI

A norma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In alternativa al ricorso giurisdizionale può essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla base del disposto del D.P.R. n. 1199/1971 s.m.i.

A norma del Capo II della legge 241/1990 s.m.i., responsabile del procedimento è il responsabile dell' ufficio di Polizia Municipale.

DISPONE ALTRESI'

Manda all'Ufficio Polizia Municipale per l'adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché nei consueti modi di diffusione. Manda altresì copia della presente alla stazione Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Soc. Monte Magnola Impianti S.r.l. .

Rende noto di aver trasmesso preventivamente la bozza della presente ordinanza al **Prefetto di L'Aquila**, secondo quanto previsto dall'art. 54, D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dalla L. 24/07/2008 n. 125.

Ovindoli, lì 24.02.2018

F.to **IL SINDACO**
(Dott. Angelo Simone Angelosante)





COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila
Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli
www.comunediovindoli.it
C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: poliziamunicipale.ovindoli@legalmail.it Tel. 0863706100 - fax 0863710183

Prot. n. 1809 del 24.02.2018

ORDINANZA N. 07/2018 IL SINDACO

PRESO ATTO degli straordinari eventi nevologici che si stanno verificando nelle ultime ore in Abruzzo;

VISTO che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni, si sono creati accumuli irregolari e instabili di manti nevosi sia sul Monte Magnola sia nei pendii;

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche prevedono il perdurare per i prossimi giorni delle avverse condizioni meteo;

VISTI:

-il Bollettino rischio valanghe Meteomont Servizio Nazionale previsione neve e valanghe, grado di pericolo marcato 3 del 22.02.2018;

-il comunicato della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse del 22.02.2018;

-la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA/0055050/18 del 23.02.2018 di allerta meteorologica;

RITENUTO opportuno provvedere in tal senso al fine di preservare l'incolumità degli sciatori e appassionati della montagna;

RITENUTO altresì necessario, raccomandare agli escursionisti in genere, un comportamento particolarmente prudente nel percorrere aree a rischio;

VISTA La L.R. 29/03/94 N. 16;

VISTA la L.R. 08/03/2005 n. 24;

VISTA la legge 241/90;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92/08, convertito con modificazioni, in Legge 24/07/2008 n. 125 che:

-**Assegna** al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

-**Impone** di informare il Prefetto dell'adozione d'ordinanze contingibili e urgenti che interessano la sicurezza urbana;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008. "Incolumità Pubblica e sicurezza urbana definizione ed ambiti di applicazione";

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui sopra;

ORDINA

A partire dal 25.02.2018:

1-E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI PRATICARE I COSIDETTI "FUORI PISTA" ED ESCURSIONI IN TUTTO IL BACINO SCIISTICO DEL MONTE MAGNOLA E IN TUTTI I PENDII DEL TERRITORIO COMUNALE;